

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea...

Un numero separato cent. 20. Arretrati centesimi 40.

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA...

Nelle Provincie del Regno con taglia postale affrancata diretto alla detta Tipografia...

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Venerdì 5 Febbraio

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Francia, Belgio, Austria e Germania, Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

Il numero 4801 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 9 ottobre 1861, numero 294;

Volendo ricomporre la Giunta consultiva di statistica aumentando il numero dei suoi membri in maniera che vi sieno rappresentate le diverse discipline scientifiche...

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La Giunta consultiva di statistica sarà composta di un presidente e di dodici consultori di nomina regia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia...

Dato a Firenze addì 3 gennaio 1869. VITTORIO EMANUELE.

A. CICCONI.

Il numero 4804 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio del Comitato agrario del circondario di Faenza;

Sulla proposta del suddetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il Comitato agrario del circondario di Faenza, provincia di Ravenna, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità...

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia...

Dato a Firenze addì 7 gennaio 1869. VITTORIO EMANUELE.

A. CICCONI.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. in udienza del 28 gennaio 1869.

SIRE,

Col giorno 15 febbraio prossimo venturo sta per scadere il termine stabilito dall'art. 86 del regolamento 8 novembre 1868 per produrre tardivamente o per fare d'ufficio le dichiarazioni e rettificazioni dei redditi di ricchezza mobile soggetti all'imposta del 1868 e 1° semestre 1869.

Questa breve proroga mentre non può recar pregiudizio al corso regolare delle operazioni prescritte dal citato regolamento per la formazione delle matricole e dei ruoli, darà agio agli agenti delle imposte di sindacare con maggior precisione le dichiarazioni prodotte dai contribuenti e di accertare più accuratamente i redditi.

Qualora S. M. V. approvi la proposta sovraaccennata, piacendole imporre dell'augusta Sua firma l'unito progetto di decreto.

Il numero 4830 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto dell'8 novembre 1868, n. 4678, per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile negli anni 1868, 1869 e 1870;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1868, col quale furono stabiliti i termini per le operazioni relative all'attuazione della predetta imposta per l'anno 1868 e 1° semestre 1869;

Sulla proposta del ministro delle finanze, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine stabilito dall'art. 86 del regolamento 8 novembre 1868, per fare d'ufficio e per produrre tardivamente le dichiarazioni e rettificazioni dei redditi di ricchezza mobile soggetti all'imposta del 1868 e 1° semestre 1869, è prorogato di 12 giorni, e scadrà definitivamente con tutto il mese di febbraio 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 gennaio 1869. VITTORIO EMANUELE.

L. G. CARRAT DIGNY.

Il numero MMXXIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto lo statuto della società anonima per azioni nominative di Torino sotto la intitolazione di Manifattura privilegiata dei nastri in seta delle fabbriche riunite, approvato, insieme alla costituzione sociale, col Nostro decreto del 31 marzo 1854;

Vista l'istanza della Società e la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti in data 20 settembre 1868;

Visti il libro I, titolo VII, del Codice di Commercio, e il Nostro decreto del 30 dicembre 1865, n. 2727;

Articolo unico. Il termine stabilito dall'art. 86 del regolamento 8 novembre 1868, per fare d'ufficio e per produrre tardivamente le dichiarazioni e rettificazioni dei redditi di ricchezza mobile soggetti all'imposta del 1868 e 1° semestre 1869, è prorogato di 12 giorni, e scadrà definitivamente con tutto il mese di febbraio 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 gennaio 1869. VITTORIO EMANUELE.

L. G. CARRAT DIGNY.

Il numero MMXXIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto lo statuto della società anonima per azioni nominative di Torino sotto la intitolazione di Manifattura privilegiata dei nastri in seta delle fabbriche riunite, approvato, insieme alla costituzione sociale, col Nostro decreto del 31 marzo 1854;

Vista l'istanza della Società e la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti in data 20 settembre 1868;

Visti il libro I, titolo VII, del Codice di Commercio, e il Nostro decreto del 30 dicembre 1865, n. 2727;

Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono approvate e rese esecutorie le variazioni allo statuto della Società avente sede in Torino col titolo di Manifattura privilegiata dei nastri in seta delle fabbriche riunite, adottate colla deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti in data 20 settembre 1868, e riportate all'articolo 2 del presente decreto sotto le lettere B, C, E, F, G e L, e sono inserite nello stesso statuto le altre variazioni prescritte dal presente decreto, e riportate all'articolo seguente sotto le lettere A, D, H, I.

Art. 2. Lo statuto della predetta Società è riformato negli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, e 25, colla inserzione delle aggiunte e variazioni seguenti:

A) Nell'articolo 13, alle parole cinque anni sono sostituite le parole: « due anni ».

B) L'articolo 14 è soppresso e sostituito da questo: « Art. 14. Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri, compresi il direttore ed il vice-direttore, che ne fanno parte di pieno diritto. »

C) Nell'articolo 16, alle parole « cinque dei suoi membri » sono sostituite le parole: « tre dei suoi membri. »

D) Nell'art. 17, alle parole: « per anni cinque » sono sostituite le parole: « per due anni. »

Ed in fine del primo periodo dello stesso articolo dopo la parola « rieligibili, » è aggiunta questa disposizione: « Il Consiglio d'amministrazione è rinnovato per metà ogni anno ai termini dell'art. 138 del Codice di commercio: tre membri scadono d'ufficio nel primo anno del biennio e due nel secondo. »

E) L'articolo 18 è soppresso e sostituito dal seguente: « Art. 18. Gli impiegati dell'amministrazione verranno nominati dal Consiglio d'amministrazione. »

F) L'articolo 19 è soppresso.

G) Nell'articolo 20 le parole quattro amministratori sono sostituite dalle parole: « due amministratori ».

H) Nell'articolo 21, alla parola « quinquennio » è sostituita la parola: « biennio ».

I) In fine dell'articolo 23 è fatta questa aggiunta: « Il direttore, o chi ne fa le veci, presiede le adunanze generali. Però, nei casi contemplati dall'articolo 148 del Codice di commercio, l'assemblea generale ha facoltà di eleggersi volta per volta il presidente. »

L) L'articolo 25, dal principio fino alle parole « mediante avviso ecc., » è riformato in questi termini: « Art. 25. L'adunanza generale è convocata per cura del direttore generale, nel luogo in cui ha sede la Società, due volte all'anno; la prima volta dentro agosto per la presentazione dei conti dell'annata e per la nomina dei Commissari revisori dei conti, la seconda dentro ottobre per l'approvazione dei conti medesimi e per la fissazione del valore delle azioni. Le convocazioni devono essere fatte mediante ecc. »

Art. 3. La Società contribuirà per annue lire centocinquanta nelle spese della vigilanza governativa, alla quale è soggetta ai termini del Reale decreto del 30 dicembre 1865, n. 2727.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 dicembre 1868. VITTORIO EMANUELE.

A. CICCONI.

S. M. si è degnata fare le seguenti nomine nell'Ordine della Corona d'Italia:

Con decreti in data 30 dicembre 1868, 3 e 10 gennaio 1869, sulla proposizione del ministro degli affari esteri:

A commendatore: Lacaita cav. Giacomo, ex deputato.

A cavalieri: Conci ing. Bartolomeo; Arnaud ing. Ulisse; Decio avv. Innocenzo; Marchi Salvatore.

Con decreti in data 31 dicem. 1868 e 10 gen. 1869, sulla proposta dal ministro della marina:

A commendatore: Martini cav. Federico, capitano di vascello di 1° cl., direttore generale del personale e servizio militare nel Ministero della marina.

A cavalieri: Menale Vincenzo, capitano di maggioranza di 1° classe; Giuime Cesare, capitano di maggioranza di 1° classe;

Canessa Giovanni Lorenzo, luogotenente di 1° cl. nello stato maggiore generale della Real marina a riposo;

Pescetto cav. Giovanni Battista ufficiale marinaro, già medico nella Real marina;

Rafanelli Gustavo, ripetitore per le Materie scientifiche presso la 2° divisione della Regia scuola di marina;

Vacchini Francesco, chirurgo borghese addetto alla Regia scuola di marina.

Con decreti in data 27 e 31 dicembre 1868, 6 e 10 gennaio 1869, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione:

A commendatore: Spaventa prof. Bertrando, ufficiale marinaro, membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Ad ufficiale: Di Giovanni Francesco, senatore del Regno.

A cavalieri: Gras avv. Augusto, bibliotecario della Regia Accademia delle scienze in Torino;

Novaro Michele, maestro di musica in Genova;

Appolloni Giuseppe, id. a Vicenza;

Carnielo avv. Antonio, sindaco di Feltre;

Baldazzi Giovanni, segretario del Museo del Medio Evo in Firenze;

D'Ascia Giuseppe, da Forio d'Ischia;

Dondini Cesare, artista drammatico;

Salvini Alessandro, id. id.;

Marraghini Francesco, prof. nell'Accademia di belle arti in Venezia;

Ridolfi cav. marchese Nicolò;

Pelli-Fabbroni comm. avv. Giuseppe;

Peolis dott. Gabriele Luigi, deputato al Parlamento;

Vaccai Giuseppe, membro del Consiglio scolastico di Pesaro;

Calloud Gian Paolo, caratterista nella Compagnia di Roma;

Mansio cav. dott. Giuseppe, delegato scolastico del mandamento di Montechiaro;

Decristoforo cav. Paolo, direttore della scuola magistrale d'Avellino.

Sulla proposta del ministro dell'agricoltura, industria e commercio, con decreti in data 3 gennaio 1869:

A cavalieri: Racioppi Giacomo;

Lavallette-Monaco Gaspare, sen. del Regno;

Nigri Gerardo;

Palomba Francesco;

Pesce Gaetano;

Magnagutti conte Ercole, id. di Mantova;

Solera cav. Temistocle, questore di pubblica sicurezza in Venezia;

Trieste Giacobbe, consigliere provinciale di Padova;

Sanseverino Vitaliano dei baroni di Marcellina, sindaco di Catanzaro;

Galligo cav. dott. Isacco di Firenze;

Arrivabene conte Giuseppe di Mantova;

Raggiere Vincenzo di Atripalda;

Degiovanni Alessandro, di Carignano;

Negroni marchese Brancaleone, presidente degli ospedali civili di Genova.

S. M. sulla proposta del ministro della marina fa le seguenti disposizioni:

In udienza del 24 dicembre 1868: Noceti Paolo, aiutante contabile di 2° classe nel Corpo di Commissariato della marina militare, nominato contabile di 2° classe.

In udienza del 21 gennaio 1869: Lauro Francesco, sotto ufficiale nel Corpo

Real Equipaggi, nominato assistente di magazzino nel Corpo di Commissariato della marina militare.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario delle provincie venete e di Mantova.

Con decreti ministeriali del 15 gennaio 1869: Benvenuti Giacomo, ascoltante giudiziario, accettata l'offerta rinuncia;

Legnari dott. Ferdinando, praticante di concetto, nominato ascoltante gratuito nel raggio giurisdizionale del tribunale d'appello di Venezia.

Con decreto ministeriale del 18 gennaio 1869: Vasolini Pietro, aggiunto d'ordine presso il tribunale provinciale di Vicenza, collocato a riposo in seguito a domanda.

Con decreto ministeriale del 19 gennaio 1869: Pescarolo Enrico, aggiunto d'ordine presso il tribunale provinciale di Venezia, collocato a riposo in seguito a domanda.

Sussidi accordati sui fondi del bilancio 1868 de' lavori pubblici a diversi comuni e consorzi per l'esecuzione di opere idrauliche con Regali decreti 13 dicembre 1868 e 14 gennaio 1869.

Table with columns: Provincia, Comune, Indicazione delle opere, Sussidi accordati (ad ogni comune o consorzio, ad ogni provincia).

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Scuola Superiore di medicina veterinaria in Napoli.

Avviso di concorso.

A termini degli articoli 50, 121 e 122 del regolamento approvato con R. decreto del 29

marzo 1868 dovendosi provvedere per via di concorso, sia per titoli, che per esame, al posto vacante presso la Scuola stessa di assistente alla cattedra di patologia, clinica medica ed anatomia patologica, a cui va annesso l'annuo stipendio di lire 1500, il sottoscritto, per incarico avuto del Ministero, invita coloro che vi aspirassero a presentare le loro domande ed i titoli alla Direzione di detta Scuola non più tardi del venti marzo 1869.

Napoli, il 12 gennaio 1869. Il Direttore dell'Istituto: Prof. VALLADA.





